

In caso di rilascio di permesso edilizio per costruzione di edificio agricolo ad imprenditore agricolo, con sottoscrizione di formale impegno di quest'ultimo a mantenere l'utilizzo agricolo della struttura edificanda, laddove quest'ultimo dopo aver costruito l'edificio agricolo in realtà non attivi alcuna coltivazione agricola secondo quanto accertato dagli uffici provinciali competenti in materia il titolo edilizio decade ed è legittima la sanzione dell'acquisizione coattiva dell'edificio edificato al patrimonio comunale.

Questo anche se il testo unico dell'edilizio non contempra espressamente questa fattispecie sanzionatoria relativa ad un titolo edilizio invero legittimamente rilasciato in origine, quindi una fattispecie diversa dall'opera edilizia eseguita *sine titulo* od in forza di un titolo illegittimamente rilasciato, perché può operarsi ricorso alla c.d. interpretazione analogica da parte dell'amministrazione applicando una sanzione prevista per un caso parzialmente diverso.

Ed il sindacato della cassazione sulla sentenza del Consiglio di Stato che abbia interpretato la norma sanzionatoria in questo senso analogico è inammissibile giacché nel caso non vi è stata creazione di una norma *ad hoc* che non esisteva nell'ordinamento da parte del giudice amministrativo, ma vi è stata l'interpretazione seppur estensiva di una norma che disciplinava una fattispecie analoga, quindi non vi è stato straripamento di giurisdizione nel senso che il giudice abbia invaso la sfera decisionale del legislatore e si sia appropriato dei poteri di quest'ultimo.